

Articolo 12

La decisione 75/327/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ è abrogata.

Articolo 13

1. Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.

Le disposizioni adottate a norma del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

COM(89) 564 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 1° dicembre 1989)

(90/C 34/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti è quello di eliminare, negli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, le disparità che possono creare gravi distorsioni sul mercato dei trasporti;

considerando che l'interesse pubblico può giustificare il mantenimento in attività di servizi di trasporto operanti in regime di servizio pubblico;

considerando che la prestazione di questi servizi deve essere disciplinata nell'ambito di un contratto stipulato fra le autorità competenti e le imprese al fine di garantire l'attività commerciale di queste ultime;

considerando che, alla luce delle possibilità offerte da detti contratti, non è più giustificato continuare a im-

porre a tempo indefinito obblighi di servizio pubblico per soddisfare le esigenze del trasporto pubblico, salvo nel caso della fornitura di alcuni servizi di trasporto urbano, extraurbano e regionale;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio ⁽¹⁾ per stabilire le norme generali che disciplinano i contratti di servizio pubblico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1191/69 è modificato come segue:

1) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ove risulti necessario per garantire un trasporto adeguato su una linea o in un'area geografica particolare, gli Stati membri possono prendere misure atte ad istituire o a mantenere in attività servizi pubblici in base a contratti da negoziare con le imprese ai sensi dell'articolo 14.

3. Tuttavia, gli Stati membri possono continuare a imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui al pa-

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1.

ragrafo 1 a servizi urbani, extraurbani e regionali. Questi servizi devono essere forniti da una sezione distinta di trasporto che risponde ai seguenti requisiti:

- a) contabilità separata e netta distinzione patrimoniale;
- b) riconoscimento dell'autonomia interna in relazione alla gestione degli affari correnti e al controllo amministrativo e contabile;
- c) equilibrio finanziario grazie alle entrate d'esercizio, ai contributi e alle compensazioni, con esclusione di tutti gli aiuti corrisposti ad altri settori di attività dell'azienda o provenienti da questi ultimi.

4. L'onere finanziario gravante su un'impresa di trasporto in conseguenza dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 3 forma oggetto di compensazioni determinate in base ai metodi comuni indicati nel presente regolamento.»

2) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- “servizi urbani e extraurbani”: servizi di trasporto di passeggeri operanti secondo un particolare sistema tariffario al fine di soddisfare le esigenze di trasporto di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto di passeggeri fra detto centro o agglomerato e la rispettiva periferia;
- “servizi regionali”: servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione o fra una regione e i principali centri di trasporto.»

3) Il secondo capoverso del paragrafo 1, il paragrafo 2 dell'articolo 10 e il paragrafo 3 dell'articolo 11 sono soppressi.

4) La sezione V è sostituita dal testo seguente:

«SEZIONE V

Contratti di trasporto in regime di servizio pubblico

Articolo 14

1. Per “contratto di servizio pubblico” si intende un contratto negoziato e concluso fra uno Stato membro e un'impresa di trasporto nel rispetto dell'autonomia e degli interessi commerciali di quest'ultima, allo scopo di fornire alla collettività servizi adeguati.

2. Mediante un contratto di servizio pubblico, lo Stato membro può, in particolare, assicurare:

- la fornitura di servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;
- l'esercizio di servizi complementari;
- il trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per talune linee.

Un contratto di servizio pubblico può contemplare la fornitura di un servizio che comporta svantaggi economici per l'impresa ovvero l'istituzione o il mantenimento in attività di un servizio di trasporto che altrimenti non esisterebbe.

3. Qualsiasi contratto di servizio pubblico deve essere concluso prima che inizi la prestazione del servizio e disciplinare, tra l'altro, i seguenti punti:

- a) il periodo di validità del contratto, che deve essere pluriennale;
- b) le caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente le norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;
- c) le norme di procedura per la fissazione e l'adeguamento delle tariffe dei servizi;
- d) il prezzo previsto dal contratto, che può essere o integrativo delle entrate tariffarie (quando l'impresa sia autorizzata a fissare le proprie tariffe entro limiti prestabiliti) ovvero comprensivo di dette entrate (quando lo Stato membro si riservi il potere di fissare le tariffe);
- e) l'indicazione chiara ed esplicita delle modalità e delle scadenze del pagamento del prezzo contrattuale;
- f) la possibilità di clausole addizionali per tener conto dei mutamenti imprevedibili;
- g) ogni utile disposizione circa l'ammortamento delle attività impiegate per la fornitura dei servizi.

4. L'impresa che desidera interrompere o introdurre modifiche sostanziali in un servizio cui si applica un contratto di servizio pubblico ne informa preliminarmente l'autorità competente, la quale può chiedere di differire la decisione per un periodo sufficiente ad organizzare una consultazione pubblica. Se l'autorità competente desidera mantenere in vita questo servizio, devono essere avviati negoziati allo scopo di pervenire alla conclusione di un contratto di servizio pubblico.

5. Nel caso di fallimento di tali negoziati o di disaccordo in merito all'esecuzione di un contratto, le

parti interessate possono rimettersi al lodo di un collegio arbitrale da loro designato. Il servizio viene mantenuto per tutta la durata dell'esame della questione da parte del collegio. Nel formulare le proprie conclusioni, quest'ultimo deve in particolare tener conto:

- dell'interesse pubblico generale;
- delle caratteristiche specifiche del servizio;
- della copertura dei costi reali del servizio.

Il collegio emette la sua decisione entro tre mesi; essa è vincolante per entrambe le parti.

6. Per il periodo anteriore alla stipulazione del contratto l'impresa di trasporto ha diritto ad una compensazione attribuita secondo i metodi illustrati nella sezione IV.

7. Entro il 31 maggio di ogni anno lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni concernenti i contratti di servizio pubblico in vigore nell'anno precedente, e in particolare:

- una sintesi del contenuto dei nuovi contratti e delle clausole aggiuntive ai contratti esistenti;
- le decisioni dei collegi arbitrali di cui al paragrafo 5;

— una valutazione generale dei contratti giunti a scadenza.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi informazione complementare in merito alle condizioni, all'esercizio e ai risultati dei contratti di servizio pubblico.»

5) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

1. Il presente regolamento si applica alle aziende ferroviarie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie della Comunità⁽¹⁾.

2. Le imprese la cui attività principale consista nella fornitura di servizi di trasporto di carattere locale o regionale sono escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

(¹) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla realizzazione di una rete europea di treni ad alta velocità

COM(89) 564 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 1° dicembre 1989)

(90/C 34/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la realizzazione del mercato interno esige che venga potenziata l'efficienza delle infrastrutture di trasporto fra le regioni della Comunità grazie, in particolare, ad una rete di treni ad alta velocità per il trasporto di passeggeri e, eventualmente, di merci;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, nel 1986, una relazione dal titolo «Verso una rete

europea di treni a grande velocità»⁽¹⁾; che il Parlamento ha appoggiato un'azione comunitaria in questo settore⁽²⁾; che la Comunità delle ferrovie europee ha presentato, all'inizio del 1989, una «Proposta per una rete europea ad alta velocità»;

considerando che la saturazione dello spazio aereo e di numerosi assi stradali desta preoccupazione e che l'aumento delle capacità aeree e stradali comporterebbe ingenti investimenti;

considerando che la Comunità deve accordare priorità allo sviluppo delle tecnologie che più rispettano l'ambiente;

(¹) Doc. COM(86) 341 def.

(²) Relazione Starita — PE 109.323.